SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1013)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCAMARCIO, MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1980

Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 della legge 2 febbraio 1962, n. 37, il beneficio, già esteso agli ex combattenti e categorie assimilate della guerra 1940-1945 dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, venne esteso anche a quei combattenti ed assimilati della guerra 1915-1918 che non avevano ottenuto benefici di carriera per tale loro qualità.

La norma consentì ai pochi dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato appartenenti a quest'ultima categoria ed ancora in servizio alla data del 6 marzo 1962 — data di entrata in vigore della legge stessa — di ottenere, a domanda, un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito.

Di tale beneficio, rivolto chiaramente a stabilire la parità di trattamento fra le categorie dei combattenti ed assimilati di tutte le guerre, non poterono tuttavia fruire i dipendenti collocati in pensione anteriormente al 6 marzo 1962, i quali costituivano, invece, la grande maggioranza dei possibili beneficiari.

Al fine di eliminare la suddetta situazione di evidente sperequazione e allo scopo anche di dare pratica efficacia ad una norma di legge, che resterebbe altrimenti quasi priva di sostanziale significato, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede le categorie di personale cui dovrà essere concesso il beneficio, ossia quelle rimaste escluse dai benefici predetti, nonchè il termine entro il quale dovrà essere prodotta la domanda volta ad ottenere detto beneficio.

Si è ritenuto di dover ammettere al godimento del beneficio gli aventi causa dei pensionati, ove questi ultimi siano nel frattempo deceduti, in considerazione del fatto che la norma si riferisce a situazioni pregresse.

L'articolo 2 dispone circa la decorrenza giuridica ed economica del beneficio.

L'articolo 3 indica l'onere derivante dall'approvazione del disegno di legge e precisa la fonte del finanziamento e cioè mediante lo stanziamento iscritto nei capitoli nn. 1021 e 1025 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e in quelli che saranno i corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

La previsione di 200 milioni, al netto degli oneri riflessi, è certamente congrua, in considerazione del fatto che i potenziali beneficiari della legge sono solo gli ultraottantenni che presero parte alla grande guerra.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, si applica ai dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ex combattenti della guerra 1915-1918, e categorie assimilate, che non abbiano usufruito delle agevolazioni di carriera concesse agli ex combattenti della guerra 1915-1918 nè di quelle previste dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37, e che siano stati collocati a riposo in data successiva al 31 dicembre 1954.

Tale beneficio opera sulla qualifica posseduta all'atto del collocamento a riposo ed è concesso a domanda degli interessati o dei loro aventi causa, da presentarsi, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dalla presente legge, ammontante a lire 200 milioni per le pensioni e a lire 11 milioni per gli oneri riflessi, si provvederà a carico dello stanziamento iscritto, rispettivamente, nei capitoli 1021 e 1025 dello stato di previsione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e in quelli che saranno i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.